

Pubblica amministrazione. Istruzioni pronte ma le verifiche attendono il canale telematico per i dati

Controlli ampi sui precari

Monitoraggio anche su dirigenti a tempo, tirocini e formazione

Gianni Trovati

MILANO

Monitoraggio ad ampio spettro per il lavoro flessibile negli uffici pubblici, con verifiche che escludono solo magistratura, università e forze dell'ordine e abbracciano anche i contratti di lavoro autonomo. Prima di partire davvero, però, i controlli devono attendere il varo del canale informatico che permetterà a tutte le pubbliche amministrazioni di inviare i dati ai nuclei di valutazione e alla Funzione pubblica. La prima scadenza per la trasmissione dei numeri sui precari pubblici, fissata al 31 gennaio dal decreto anticrisi di luglio (articolo 17, comma 26, lettera b del Dl 78/2009) deve essere quindi ritenuta superata dalle esigenze tecniche che allungano i tempi.

Le istruzioni su calendario e confini dei nuovi obblighi arrivano direttamente dalla Funzione

pubblica, nella direttiva 2/2010 diffusa ieri. Tutto nasce dalle nuove regole sul lavoro flessibile introdotte a luglio con il decreto anticrisi, che ha cancellato i vecchi limiti (lo stesso lavoratore non poteva accumulare più di 36 mesi di servizio in cinque anni) e ha avvicinato le regole degli uffici pubblici a quelle che disciplinano i rapporti di lavoro nel privato. Via il tetto a tempo, quindi, ma forte accento sulle responsabilità dei dirigenti, che possono anche vedersi cancellata la retribuzione di risultato se utilizzano il lavoro flessibile in modo irregolare (quando fanno ricorso a co.co.co. per svolgere funzioni ordinarie scatta anche la responsabilità amministrativa).

La «fiducia» accordata ai vertici degli uffici si accompagna a un nuovo sistema di verifiche, che nasce per mettere sotto osservazione tutti i contratti diversi da quelli tradizionali a tempo

indeterminato. La direttiva precisa, infatti, che nelle relazioni, oltre ai rapporti a tempo determinato e ai co.co.co., devono trovare spazio anche gli incarichi dirigenziali, i contratti di formazione, i tirocini e gli accordi sugli Lsu. Stessa sorte per i contratti di somministrazione e per il lavoro accessorio che, sempre nella linea di convergenza fra datori di lavoro pubblici e privati, nel 2009 sono stati introdotti anche nella Pa. Dalla rilevazione, in pratica, restano esclusi solo i contratti disciplinati dal codice degli appalti e poche altre tipologie che impattano in modo marginale sull'organizzazione degli uffici come le collaborazioni occasionali, il patrocinio legale e gli incarichi di docenza.

Ampia anche l'applicazione dell'obbligo di cartellino identificativo per i dipendenti a contatto con il pubblico. Anche in questo caso, precisa (sempre ieri) la circolare 3/2010, solo magistrati,

docenti universitari e forze armate potranno disinteressarsi della novità; niente deroghe, invece, per regioni ed enti locali, perché Palazzo Vidoni precisa che la norma (articolo 69, del decreto legislativo 150/2009) «rappresenta esercizio della potestà legislativa esclusiva dello stato» ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Gli unici spazi di autonomia sono lasciati alle singole amministrazioni nell'individuazione delle «attività a contatto con il pubblico», soggette quindi all'obbligo di identificazione, e nella scelta fra il cartellino o la targa da mettere sulla scrivania.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

CARTELLINI NEI COMUNI

L'obbligo di identificazione riguarda i dipendenti di regioni e comuni ed esclude docenti, magistrati e forze dell'ordine.